



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA COORDINATA DELL'ART. 16 L.N.84/94 OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI

Il Presidente

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.lgs. n. 169/2016 e D.Lgs. n.232/2017; ed in particolare, l'art. 16 della citata legge per le *operazioni e servizi portuali*, che attribuisce all'AdSP il potere di disciplinare e vigilare sul loro espletamento;

Visto il D.M. 31/03/1995 n. 585 "*Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali*" e la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 32 del 05/01/96, concernente il citato Regolamento;

Visto il D.M. 06/02/2001 n.132 "*Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 della L.n.84/94*";

Vista la circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e la Delibera dell'ART n. 57/2018;

Tenuto conto che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle *operazioni e servizi portuali* ex art. 16 della legge n. 84/1994 deve consentire un'effettiva e massima concorrenza nell'area commerciale ed imprenditoriale dei porti dell'AdSP;

Ritenuto necessario emanare un Regolamento che fornisca alle imprese interessate le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze intese all'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività d'impresa nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;

Sentita la Commissione Consultiva di Napoli e Salerno, rispettivamente, nelle riunioni del 20.12.2018 e del 21.12.2018, che hanno espresso parere favorevole sul *Regolamento*;

Vista la riunione del Comitato di Gestione del 21.12.2018 nella quale è stato espresso parere favorevole sul *Regolamento*;

adotta il seguente



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ART.16, L.N.
84/94 E SS.MM.II. DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE –
NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA.**

Sommario

TITOLO I - Definizione, ambito di applicazione e regolamentazione

Art.1 – Disposizioni di carattere generale

Art.2 -Definizioni

Art.3 - Ambito di applicazione

Art.4 –Ciclo operativo

Art.5- Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

TITOLO II - Operazioni portuali

Art.6 - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Art.7-Durata e rinnovo

Art.8 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

Art.9 - Requisiti per l'esercizio delle operazioni portuali

Art.10 -Istruttoria

Art.11 -Rilascio dell'autorizzazione

Art.12- Canone

Art.13 - Rapporti tra imprese portuale concessionaria e/o imprese portuali autorizzate

Art. 14 - Rapporti tra imprese portuali concessionarie, imprese portuali autorizzate, di servizi e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

TITOLO III - Servizi Portuali

Art.15 –Individuazione e determinazione dei servizi portuali

Art.16- Termini e modalità di presentazione delle istanze

Art.17- Requisiti per l'esercizio dei servizi portuali

Art.18- Criteri di valutazione delle domande

Art.19-Istruttoria

Art.20-Rilascio dell'autorizzazione

Art.21- Canone

TITOLO IV – Obblighi delle imprese

Art.22- Obblighi derivanti dall'autorizzazione

Art.23 - Iscrizione nei registri

Art.24- Cauzione

Art.25 - Autoproduzione

TITOLO V – Attività di controllo, vigilanza ed adempimenti correlati



Art.26- Verifica annuale

Art.27-Poteri di vigilanza e controllo

Art.28-Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VI -Disposizioni transitorie e finali

Art.29- Rinvio e disposizioni finali

TITOLO I

Definizione, ambito di applicazione e regolamentazione

Art.1

Disposizioni di carattere generale

Il presente Regolamento entra in vigore mediante Ordinanza del Presidente dell'AdSP e potrà essere aggiornato, modificato, integrato, previo parere del Comitato di Gestione, sentite le Commissioni Consultive locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono con le modalità e limiti indicati di seguito tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate incompatibili con le previsioni in esso contenute, emanati dalle sopresse Autorità Portuali di Napoli e Salerno.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'emanazione, sul sito internet dell'AdSP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai vari Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP.

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2019. Fatto salvo quanto previsto per i controlli, ovvero in singole specifiche disposizioni, il Regolamento si applica alle procedure ed alle autorizzazioni per i quali i bandi o avvisi con cui è indetta la procedura siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di autorizzazioni senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure alle quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati conclusi i relativi procedimenti. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed in corso di validità, si applica fino alla scadenza la disciplina già contenuta nelle Ordinanze e Delibere vigenti all'atto del rilascio.

Art.2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente *Regolamento* si intende:

Legge: la Legge n.84/94 e ss.mm.ii.;

AdSP: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Delimitazione Territoriale: l'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art.6, co.1, L.n.84/94 e ss.mm.ii., è



delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'AdSP, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del Sistema, con i seguenti DD.MM.: Porto di Napoli D.M. 06 aprile 1994; Porto di Salerno D.M. 24 agosto 2000 come modificato dal D.M. 11 marzo 2003; Porto di Castellammare di Stabia D.M. del 18 settembre 2006;

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale art.16, co.1, L.n.84/94;

Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali, rese in ambito portuale dalle imprese ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o da altra modalità di trasporto e viceversa (art.2, co.2, del D.M. n.132/2001);

Servizi portuali: tutte le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art.2 D.M. n.132/2001);

Impresa portuale concessionaria: l'impresa (*terminal portuale*) titolare, in virtù di un atto di concessione rilasciato ai sensi dell'art.18 L.n.84/94, di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale e sulle quali esercita direttamente, in virtù dell'autorizzazione ex art.16, le *operazioni e servizi portuali* afferenti il *ciclo delle operazioni portuali*;

Impresa portuale: l'impresa a cui l'AdSP rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle *operazioni portuali* ai sensi dell'art.16, co.1, L.n.84/94 e del D.M. n.585/1995, su aree e banchine non titolare di concessione d.m. ex art.18 L.n.84/94 cit.;

Impresa di servizi portuali: l'impresa a cui l'AdSP rilascia l'autorizzazione all'esercizio dei *servizi portuali* ai sensi dell'art.16, co.1, L.n.84/94 e del D.M. n.132/2001;

Programma Operativo: documento previsto dall'art.3, lett. f) del D.M. n.585/1995;

Autorizzazione: l'atto rilasciato dall'AdSP che abilita all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio ed in regime di autoproduzione (self-handling); l'autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente in uno dei porti della AdSP ;

Canone: la somma, determinata dall'AdSP, che le imprese autorizzate alle operazioni e servizi portuali devono corrispondere annualmente secondo le modalità del presente Regolamento ai sensi dei D.M. n.585/95 e D.M. n. 132/2001;

Cauzione: la somma, pari al canone annuale, che l'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e servizi portuale deve depositare o prestare sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esercizio dell'attività autorizzata;

Tariffe: i costi delle prestazioni delle operazioni e servizi portuali applicate dalle imprese autorizzate ex art.16 L.n.84/94 cit.

IUSP: l'Indice di utilizzazione degli spazi portuali (IUSP): Il parametro di valutazione della produttività delle aree portuali è stabilito attraverso l'Indice di utilizzazione degli spazi



portuali (IUSP), cioè il rapporto tra la quantità di merce movimentata nei settori prevalenti - Contenitori, Rotabili (dato assunto considerando il valore prevalente degli Veicoli nuovi e usati non accompagnati) e Merce Varia- e le aree operative disponibili nel porto di riferimento, assunto quale valore medio nei 4 anni antecedenti. Annualmente, entro il mese di Ottobre, il Presidente con specifica delibera determina lo IUSP per l'anno successivo.

Art.3

Ambito di Applicazione

L'esercizio delle operazioni e servizi portuali è soggetto ad autorizzazione da parte di questa AdSP ai sensi dell'art.16, co.3, L.n.84/94 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento disciplina il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali nell'ambito dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia di competenza dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale ai sensi dell'art.16, L.n.84/94 e ss.mm.ii. e per quanto non previsto dai regolamenti attuativi di cui ai D.M. n.585/95 e D.M. n.132/2001, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie. L'autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente nel porto della AdSP per cui è rilasciata.

Le aree e banchine portuali per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, sono preliminarmente individuate sulla base delle linee strategiche di pianificazione e programmazione del porto definite negli atti di programmazione di cui all'art. 5 della Ln.84/94 e ss.mm.ii. nonché nel Piano Operativo Triennale e correlati "Masterplan".

Con Delibera del Comitato di Gestione n.56 del 03.07.2018 sono stati approvati i *master plan* dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nei quali sono indicate le destinazioni d'uso e l'assetto funzionale delle aree e banchine degli ambiti portuali nell'ambito dei quali è consentito lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali come definiti dall'art.16 L.n.84/94.

ART.4

Ciclo operativo

Negli scali di competenza di questa AdSP, le operazioni portuali che caratterizzano i principali cicli operativi, sono le seguenti:

- Ciclo operativo per i contenitori (lo-lo): a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio dei contenitori a bordo- nave e a terra, anche mediante l'uso di gabbia porta persone; b) movimentazione verticale per lo sbarco e/o l'imbarco, da/a stiva della nave; c) conduzione di mezzi di trasferimento da sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali); d) movimentazione a piazzale per carico/scarico di veicoli stradali, ferroviari e navetta, mediante mezzi di sollevamento



(transtainer, reach-staker, front-loader, forklift, ecc.) (Il Piazzale ferroviario è di richiamo in attesa della operatività).

- Ciclo operativo per navi traghetto, ro-ro e ferry: a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio a bordo nave dei rimorchi, semirimorchi, completi e di tutti i veicoli in genere; b) sbarco e/o imbarco mediante traino e/o guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, rimorchi, ecc., da stiva a piazzale del terminale o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da parte dei rispettivi autisti; c) movimentazione a piazzale per carico/scarico a/da carro ferroviario di semitrailers, casse mobili, ecc., mediante, transtainer, reach-staker, front-loader o mezzi di sollevamento similari; d) movimentazione mediante guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, ecc., per carico/scarico a/da treno ro.la., esclusa la movimentazione dei veicoli da parte dei rispettivi autisti. (Il Piazzale ferroviario è di richiamo in attesa della operatività).
- Ciclo operativo General cargo: a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio delle unità di carico a bordo della nave; b) segmento sbarco/imbarco: trasferimento della merce da stiva della nave a banchina, piazzale magazzino di calata veicolo stradale o ferroviario e viceversa, inclusa la relativa movimentazione via forklift o manuale della merce, inerente il ciclo stesso; segmento navetta: attività di camion spola da sottobordo ad area di deposito all'interno del terminale e viceversa, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali; d) segmento piazzale: la movimentazione a piazzale o magazzino per la riconsegna della merce (Il Piazzale ferroviario è di richiamo in attesa della operatività).
- Ciclo operativo delle rinfuse secche; a) movimentazione in stiva mediante pala meccanica e/o aspiratore; b) movimentazione verticale per lo sbarco e/o l'imbarco, da/a stiva della nave; c) conduzione di mezzi di trasferimento da sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e viceversa; d) movimentazione a piazzale per carico/scarico di veicoli stradali, ferroviari e navetta, mediante mezzi di sollevamento e) movimentazione a piazzale/magazzino per il ricevimento e/o consegna della merce, svolta esclusivamente con mezzi meccanici; (Il Piazzale ferroviario è di richiamo in attesa della operatività).
- Ciclo operativo del grano; a) movimentazione di granaglie e tipologie merceologiche assimilabili, mediante sistemi di aspirazione, tramogge o in genere sistemi automatizzati per il trasferimento della merce da stiva a silos o deposito; b) applicazione strumenti di scarico; c) movimentazione da silos o deposito della merce per trasferimento su camion prevalentemente con sistema a caduta in aree di carico dedicate.



Le Imprese che, in area non in concessione, non svolgono tutte le operazioni riferite all'intero ciclo devono indicare la Impresa portuale cui è affidato il completamento del ciclo operativo.

Art.5

Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art.16 della L.n.84/94, sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni da parte di questa Autorità:

1) per *operazioni portuali*, ai sensi dell'art. 16 della L.n.84/94 e del D.M. n.585/95 :

- **Autorizzazione per conto terzi** - l'autorizzazione consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi un rappresentante che dovrà spenderne il nome) e/o per conto di imprese concessionarie che ne facciano richiesta per specifiche motivazioni;
- **Autorizzazione per conto proprio** – l'autorizzazione per conto proprio consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore), di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
- **Autorizzazione in autoproduzione** – l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante l'esercizio delle operazioni portuali con risorse e propri mezzi, secondo la previsione di cui all'art.8 del D.M. n.585/95;

2) per *servizi portuali*, ai sensi dell'art. 16 della L.n.84/94 e del D.M. n.132/01:

- **Autorizzazione per conto terzi** - l'autorizzazione consente all'impresa autorizzata di svolgere le servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata all'espletamento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
- 1. **Autorizzazione per conto proprio** – l'autorizzazione consente all'impresa di servizi – di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dalla impresa concessionaria- lo svolgimento di servizi portuali relativi alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie o di cui sono incaricate dello svolgimento.

TITOLO II

Operazioni portuali

Art. 6

Determinazione del numero massimo di autorizzazioni



L'AdSP determina per i singoli porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, sentite le Commissioni Consultive istituite nei suddetti porti, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento delle operazioni portuali, tenuto conto delle capacità operative e funzionali dei singoli scali portuali (Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia), nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza.

L'AdSP provvede a pubblicare con ordinanza per un periodo non inferiore a venti giorni sull'Albo Pretorio del Comune di riferimento nonché della competente Capitaneria di porto ed sul sito istituzionale dell'Autorità, un'ordinanza contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno/i successivo/i ed i termini e modalità di presentazione delle istanze di primo rilascio e/o rinnovo.

In prima applicazione, si procederà con specifico avviso riferito al numero di autorizzazione residuali. Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali per l'anno 2019 è così individuato:

- per il porto di Napoli è di n. 28 (come da Ordinanza n.2/2004 APN);
- per il porto di Castellammare di Stabia è di n. 2 (come da Ordinanza n.26/2006 APN);
- per il porto di Salerno è di n. 9 (come da Ordinanza n. 3/2014 APS).

Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento verrà eseguita apposita verifica circa la congruità del numero di autorizzazioni come su individuato. Eventuali riduzioni del suddetto numero, fanno salve le autorizzazioni vigenti sino al termine di durata.

Art.7 **Durata e rinnovi**

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali può avere validità da 1 (uno) a 4 (quattro) anni. Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale ai sensi dell'art.18 della L.n.84/94 o hanno presentato istanza per il rilascio, la durata dell'autorizzazione è pari a quella della concessione. L'eventuale decadenza o revoca della concessione determina la decadenza o revoca dell'autorizzazione e viceversa.

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, e in tal caso segue le vicende del bando di evidenza pubblica. Sino al rinnovo o al diniego dell'autorizzazione, essa risulta valida qualora l'impresa presenti l'istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza della stessa ai sensi del successivo art.8 e risulti in regola con i pagamenti dei canoni ed il mantenimento dei requisiti per il rilascio.



In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà considerato rinunciatario.

Le eventuali richieste di autorizzazioni in autoproduzione saranno esaminate ex art. 8 del DM n. 585/95, in conformità ai principi del presente Regolamento.

Art.8

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le imprese che intendono ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9, devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante, in carta legale, entro il termine all'uopo assegnato nell'ordinanza annuale, ivi indicando il ciclo dell'operazione portuale che intende svolgere come indicato al precedente art.4 ed il porto dove intende svolgere l'attività, in relazione alle specifiche funzionalità operative ivi previste.

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, l'istanza, corredata di tutta la documentazione e da quietanza dei versamenti riguardanti i canoni d'impresa, dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni prima della prevista scadenza, e comunque sarà assoggetta ai meccanismi di evidenza pubblica di seguito previsti.

Le domande pervenute oltre i termini suindicati saranno dichiarate inammissibili.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'AdSP in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentite le Commissioni Consultive locali, darà priorità alle imprese che dimostrino di assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici con riferimento sia ai programmi operativi presentati che agli investimenti programmati; a parità di condizioni, la priorità verrà data con priorità assegnate nel seguente ordine:

- 1.** Alle Imprese che assicurino il maggior incremento occupazionale anche in linea al Piano del lavoro portuale, che garantisca un equilibrio nel mercato del lavoro interno al porto;
- 2.** Alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni tariffarie più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.
- 3.** Alle Imprese che assicurino una maggiore capacità di movimentazione in base alla IUSP;
- 4.** Alle Imprese che offrano lo IUSP più elevato nel settore di riferimento;
- 5.** Alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale;



L'AdSP provvede con atto motivato a pubblicare la relativa graduatoria all'Albo sul sito istituzionale dell'Autorità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza per gli effetti di cui al decreto n. 595/95.

In ipotesi di domande connesse a richieste di nuove concessioni ex art. 18 Legge Portuale, i criteri da utilizzare saranno quelli in conformità ai parametri di seguito indicati, individuati, da ultimo, dalla circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e dalla Delibera ART n. 57/2018 e richiamati nella Delibera Presidenziale 358/2018:

- a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore nonché con gli atti di pianificazione dell'AdSP;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/ privato utilizzato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) i tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni.

Art.9

Requisiti per l'esercizio delle operazioni portuali

Le imprese che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni portuali devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi del D.M. n.585/95:

- 1) idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività d'imprenditore portuale;
- 2) capacità economico - finanziaria;
- 3) capacità tecnico – organizzative dell'impresa;
- 4) capacità di corretta gestione del personale dipendente.

A tal fine all'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1-Ai fini della valutazione relativa all'idoneità personale, professionale all'esercizio dell'attività portuale e della tutela della massima concorrenza:



- 1.1** - idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art.2382 c.c.;
- 1.2** - dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., nel quale risulta indicato che l'attività che si intende svolgere è compatibile con le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza o una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 1.3** - atto costitutivo e statuto (per i rinnovi solo in caso siano intervenute modifiche);
- 1.4** - dichiarazione resa, ai sensi del DPR n.445/2000, dal titolare dell'impresa, dal procuratore o, in caso di Società, dagli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) di inesistenza di carichi pendenti, di condanne per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di società sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere; autocertificazione antimafia titolare dell'impresa, per il procuratore e in caso di Società, dagli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) attestante l'assenza di procedimenti in corso o di cause ostative;
- 1.5** - ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto si richiede una dichiarazione attestante l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento societario ai sensi dell'art.2359 c.c. con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie.

2-Ai fini della valutazione della capacità economico-finanziaria:

2.1 - un **programma operativo**, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa, di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta e, comunque, non inferiore ad un anno; nel caso in cui l'impresa intende chiedere o è titolare di una concessione d.m. ai sensi dell'art.18 l.n.84/94 la durata del programma operativo deve essere rapportata a quella della concessione d.m. suddetta. All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi periodici aggiornamenti/verifiche, l'impresa portuale concessionaria indica le attività comprese nel ciclo che intende appaltare ai sensi dell'art.18, co.7 della L.n.84/94.

Il **programma operativo** deve contenere:

- ✓ un piano degli investimenti rapportato alla durata dell'autorizzazione o della concessione richiesta(ex art.18 l.n.84/94), che deve riportare l'indicazione specifica di impianti, attrezzature e tecnologie etc. finalizzati all'incremento dei traffici, nonché, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, con indicazione delle fonti di finanziamento necessarie per la copertura degli investimenti;



- ✓ descrizione del valore di produzione, componenti di costo e ricavo con il dettaglio dei ricavi per tipologia di servizio venduto;
- ✓ un piano di analisi delle prospettive del traffico e relativi volumi oggetto dell'attività dell'autorizzazione, corredato di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia merceologica. Produzione di documenti attestanti acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere d'intenti, in relazione alle prospettive di traffico rappresentate dall'impresa;
- ✓ prospettive di sviluppo occupazionale che assicuri un incremento anche in linea al Piano del lavoro portuale, e che garantisca un equilibrio nel mercato del lavoro interno al porto.

Detti elementi, presentato come da modello in seguito approvato, costituiranno i dati oggetto della verifica annuale.

2.2 - documento di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e dell'art.4 del D.Lgs.n.272/99;

2.3 - le tariffe (in busta chiusa) relative alle operazioni portuali da applicarsi agli utenti suddivise per tipologia di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata;

2.4 - polizza assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni) stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE.

Nel caso di richiesta concomitante di concessione dovrà presentarsi il Piano economico-finanziario, come da Regolamento concessioni, redatto in forma analitica, con indicazione dei dati ivi previsti.

3- Ai fini della valutazione della capacità tecnico – organizzative dell'impresa:

3.1 - elenco dettagliato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei beni mobili ed immobili che l'impresa dispone per lo svolgimento delle attività programmate, in particolare dei macchinari e mezzi meccanici indicando, altresì, se risultano in proprietà, in leasing o in locazione. In tale ultime ipotesi deve essere indicato il periodo di disponibilità del bene che non può essere inferiore alla durata dell'autorizzazione. Detti macchinari e mezzi meccanici dovranno essere muniti di codice identificativo rilasciato dall'AdSP per l'abilitazione ad operare in ambito portuale.

In particolare, l'impresa, in relazione all'oggetto dell'attività che connota il ciclo dell'operazione portuale, dovrà possedere almeno la seguente dotazione minima di mezzi meccanici:

CONTAINER

<i>Quantità</i>	<i>Tipologia</i>
n. 1	gru – portata minima 23 t
n. 4	carrelli sollevatori – portata minima 16 t



n. 3	rimorchi o semirimorchi .
n. 3	fork lift – portata minima 3 ton

MERCE VARIA

<i>Quantità</i>	<i>Tipologia</i>
n. 1	gru gommata (con benna per merce sciolta) – portata minima 23 ton
n. 2	carrelli sollevatori – portata minima 16 ton
n. 2	fork lift – portata minima 3 ton
n. 1	rimorchio o semirimorchio
n. 1	pala meccanica (per merce sciolta)

ROTABILI/Autostrade del mare

<i>Quantità</i>	<i>Tipologia</i>
n. 4	carrelli da stiva/ralla portuale
n.2	navette per trasporto persone [^] [^] Nell'ipotesi di servizio autostrade del mare con terminal non accessibile per motivi di safety

Le valutazioni saranno opportunamente modulate ove l'Impresa non svolga tutte le attività del ciclo operativo.

3.2- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale si descriva la capacità organizzativa dell'impresa consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per migliorare efficienza e qualità dei servizi;

3.3 - eventuali certificazioni di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale.

4 - Ai fini della valutazione della capacità della corretta gestione del personale:

4.1 - organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative dei soci lavoratori. L'impresa deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato. L'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, data di assunzione, livello di inquadramento, qualifica professionale, numero di posizione Inail, indicazione del contratto collettivo nazionale di settore applicato;

4.2 - dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;



4.3 - dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa con la quale si obbliga a versare, alla scadenza stabilita, i corrispettivi dovuti per la fornitura delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art.17 della L.n.84/94;

4.4 - dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegnerà ad utilizzare per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale indicato nell'elenco di cui al prec. punto 4.1), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art.17, L.n. 84/94, altresì, a garantirà nei confronti di entrambi un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile tale da non essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti ai sensi del co.13, art. 17 della L.n.84/94;

4.5 - programma dei corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro svolti e che intende attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione;

4.6 - Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna a comunicare, tassativamente, alla AdSP ogni variazione riguardante dati e informazioni fornite con l'istanza, entro 10 giorni dal verificarsi della variazione.

È ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Ricevuta l'istanza, l'Autorità di Sistema Portuale comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria ex L.n. 241/90 e ss.mm.ii., richiedendo contestualmente il pagamento delle spese di istruttoria.

Art.10

Istruttoria

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, l'AdSP, verificata la tempestività dell'istanza, la regolarità della documentazione prodotta, il possesso da parte dell'istante dei requisiti di cui al prec. art.9, ed accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, sentite le Commissione Consultiva di riferimento, si pronuncia nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della stessa.

In ipotesi di concorso di più domande di autorizzazione, verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto sopra.

Il Presidente delibera, sentito il Comitato di Gestione e la competente Commissione Consultiva Locale, in ordine al rilascio delle autorizzazioni ex art.16 L.n.84/94, di durata inferiore o pari a quattro anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8,co.3) lett. n) e 9, co. 5, lett.f) della L.n.84/94. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della L.n.84/94 e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della L.n.84/94.

Art.11



Rilascio dell'autorizzazione

Con la delibera di rilascio si comunica il rilascio della autorizzazione previa acquisizione:

- del pagamento del canone d'impresa, determinato secondo quanto previsto al successivo art. 12 dall'Autorità con apposito avviso di pagamento ed altri oneri;
- la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti;

che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Art.12

Canone per l'autorizzazione delle operazioni portuali ex art.16 L.n.84/94

L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato dall'AdSP nelle specifiche delibere vigenti ex AP (Ordinanza n.2/2004 succ. modificata dall'Ord. n.4/2009 APN e Delibera n. 250 /2014 APS) .

Sul canone annuo delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali ex art.16, co.1, L.n. 84/94, a decorrere dal 01.01.2020 viene riconosciuta una riduzione percentuale, a titolo di premialità, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) certificazione di qualità ISO 9001 e di sicurezza OSHAS 18001, certificazione ambientale ISO 14001 oppure EMAS: riduzione percentuale del 10%;
- b) assenza di eventi infortunistici (nell'anno cui si riferisce il fatturato): riduzione percentuale del 10%;
- c) attivazione da parte delle imprese di misure attuative dei piani di cui all'art.8, co. 3 lett. s-bis) e co.3-bis della L.n.84/94: riduzione in percentuale pari al 20% in proporzione al numero di lavoratori utilizzati in attuazione dei suddetti piani;

il tutto con una riduzione percentuale massima pari al 40%, previa delibera presidenziale e ferma restando in ogni caso la misura del canone minimo.

Le certificazioni in parola, ai fini del riconoscimento della suddetta premialità, devono essere riferite all'attività di impresa portuale autorizzata.

Art.13

Rapporti tra impresa portuale concessionaria e/o imprese portuali autorizzate

Le imprese portuali concessionarie (terminaliste), fermo restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti a norma dell'art.18 della L.n.84/94 in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi in via eccezionale, ai sensi dell'art.18, co.7 della L.n.84/94, di altre imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 L.n.84 cit. per espletare le operazioni portuali. A tal fine le imprese terminaliste devono ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'AdSP, ai sensi dell'art.18, co.7, L.n.84/94, e può riguardare solamente alcune attività del proprio ciclo operativo, pertanto, il terminalista non può affidare in



appalto l'intero ciclo operativo che, comunque, deve essere prevalente rispetto all'attività appaltata.

Tale affidamento può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto dell'appalto deve scaturire da un rapporto contrattuale di durata non inferiore ad 1 (uno) anno, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza dell'impresa autorizzata. In ogni caso, le motivazioni di recesso devono, preventivamente, essere comunicate a questa AdSP ai fini della regolarità dell'appalto; si può derogare alla durata minima di un anno nel caso di appalto riferito a traffici stagionali o ad uno specifico contratto di trasporto;
- b) il contratto di appalto deve indicare il valore economico delle attività affidate all'impresa portuale appaltatrice;
- c) il soggetto al quale viene affidato l'appalto assume in proprio la responsabilità di gestione d'impresa con proprio personale e deve avere in proprietà, in leasing o in locazione i macchinari o mezzi meccanici necessari per lo svolgimento delle operazioni appaltate;
- d) devono essere oggetto di apposito documento di sicurezza aggiuntivo le modalità di svolgimento delle attività, ivi comprese le indicazioni di mezzi e tecnologie utilizzate.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 L.n.84/94, le imprese portuali concessionarie e le imprese portuali devono avvalersi per l'espletamento della propria attività di personale proprio come riportato nei registri.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sarà valutata la congruità del valore economico dell'appalto, tenuto conto della durata del periodo contrattuale e della complessità dell'organizzazione dell'attività appaltata. A tal fine, su richiesta dell'AdSP, saranno fornite idonee informazioni per formulare valutazioni di congruità. Tali informazioni potranno riguardare una stima del numero di lavoratori effettivamente impiegati ed i mezzi utilizzati.

Il ciclo delle operazioni portuali, di norma, è svolto da una singola impresa a ciò autorizzata, tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese autorizzate quando ciascuna sia responsabile, su mandato dell'armatore o del proprietario della merce, di una delle operazioni che compongono la merce. Le imprese portuali concessionarie possono avvalersi di imprese autorizzate ad espletare servizi portuali, dandone tempestiva comunicazione all'AdSP.



L'inosservanza delle suindicate previsioni, con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera e violazione dell'art. 17 L.n.84/94, determina, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14

Rapporti tra imprese portuali concessionarie, imprese portuali autorizzate, di servizi e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 e dal D.Lgs. n.272/99 e ss.mm.ii., le imprese portuali concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria. Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possono rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.

Le imprese portuali concessionarie, le imprese portuali autorizzate ed i vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti. L'impresa portuale concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese portuali autorizzate, vengano osservate le prescrizioni suindicate, di regolamento e dell'atto di concessione in materia di igiene ambientale, antinfortunistica ed, in genere, di ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.

TITOLO III

Servizi portuali

Art.15

Individuazione e determinazione dei servizi portuali

Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche conto proprio/in autoproduzione, delle operazioni portuali di cui al Titolo I.

I servizi portuali sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali in cui si recepisce la particolare competenza tecnica del fornitore di servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature dedicate alla fornitura dello stesso e devono, altresì, contribuire a migliorare,



in termini di produttività, celerità e snellezza lo svolgimento delle operazioni portuali ed ad eliminare i residui o le conseguenze indesiderate dell'attività del ciclo.

L'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sulla base delle esigenze operative di ciascun ambito portuale di sua competenza, ha individuato, sentite le Commissioni Consultive di riferimento, i seguenti servizi portuali confermando il numero massimo di autorizzazione da rilasciare conto terzi per ciascun servizio:

- per il porto di Napoli:

- 1) pesatura a bilico delle merci: **n. 2 autorizzazioni;**
- 2) conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce: **n. 3 autorizzazioni;**
- 3) riparazione e ricostruzione imballaggi in genere: **n. 2 autorizzazioni;**
- 4) movimentazione, riempimento e svuotamento anche parziale di contenitori solo riferiti ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario: **n. 5 autorizzazioni;**
- 5) riparazione, lavaggio, fumicatura e operazioni di straordinaria manutenzione di contenitori: **n. 2 autorizzazioni.**

- per il porto di Salerno :

- 1) controllo di qualità delle merci. Attività di controllo della merce, mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata e comprovata qualificazione professionale e/o esperienza: **n. 3 autorizzazioni;**
- 2) pesatura: **n. 3 autorizzazioni;**
- 3) riparazione e manutenzione contenitori. Attività manutentiva, svolta in ambito portuale in aree non in uso comune, da persone in possesso di adeguata e comprovata qualificazione professionale ed idonei mezzi tecnici: **n. 8 autorizzazioni;**
- 4) pulizia e lavaggio contenitori. Attività svolta in ambito portuale, in aree non in uso comune, da personale in possesso di adeguata e comprovata qualificazione professionale ed idonei mezzi tecnici, conformi alla vigente normativa di settore. Le richieste per lo svolgimento di tale attività, per le connesse implicazioni in ordine alla tutela ambientale, devono essere adottate per mitigare gli eventuali effetti negativi: **n. 4 autorizzazioni;**
- 5) imballaggio e disimballaggio (e connessa cernita). Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna, con vari metodi; attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci: **n. 6 autorizzazioni;**
- 6) trasporto di lavoratori portuali all'interno del porto commerciale, limitatamente al settore dei rotabili non accompagnati. Il servizio è connesso alla esigenza che i lavoratori portuali impegnati nella movimentazione di rotabili non accompagnati, vengono riaccompagnati al punto di riunione; quanto precede al fine di accelerare e rendere più veloci le operazioni relative: **n. 2 autorizzazioni.**



L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza.

Le autorizzazioni, previa richiesta antecedente la scadenza, sono confermate nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti .

Art.16

Termini e modalità di presentazione delle istanze

L'Adsp, ai sensi dell'art.16,co.7 della L.n.84/94, sentite le Commissioni Consultive locali di riferimento, determina annualmente per i singoli porti di Napoli, Salerno e C.mmare di Stabia, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di ciascun servizio per l'anno successivo e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti istanti, deve essere considerato perentorio.

L'AdSP provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune di riferimento nonché della competente Capitaneria di porto e sul sito istituzionale dell'Autorità, l'ordinanza contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo ed i termini e modalità di presentazione delle istanze di primo rilascio e/o rinnovo.

Le domande pervenute oltre i termini suindicati saranno dichiarate inammissibili.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'AdSP, ai sensi del D.M. n. 132/2001, in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentite le Commissioni Consultive locali, verrà individuata l'impresa secondo quanto previsto al successivo art.18.

L'AdSP provvede con provvedimento motivato a pubblicare la relativa graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di riferimento nonché della competente Capitaneria di porto ed sul sito istituzionale dell'Autorità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza.

Art. 17

Requisiti per l'esercizio dei servizi portuali

Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali devono presentare, entro il termine all'uopo assegnato nell'ordinanza di cui al prec. art.16, istanza, in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante all'AdSP ivi indicando il servizio portuale ed il porto dove intende svolgere l'attività.



Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione - in tale caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 60° giorno prima della scadenza – gli interessati devono corredare l'istanza con la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., nel quale risulta indicato che l'attività che si intende svolgere è compresa tra le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza o una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal titolare dell'impresa, dal procuratore o, in caso di Società, dagli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) di inesistenza di carichi pendenti, di condanne per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di società sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere; autocertificazione antimafia titolare dell'impresa, per il procuratore e in caso di Società, dagli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) attestante l'assenza di procedimenti in corso o di cause ostative;
- 3) relazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, sia in termini di lavoratori che di mezzi. Nella relazione dovranno essere indicate le imprese portuali committenti, il/i servizi oggetto del contratto e la loro durata;
- 4) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative dei soci lavoratori. L'impresa deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato. L'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, qualifica professionale, del numero di posizione Inail, indicazione del contratto collettivo nazionale di settore applicato;
- 5) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;
- 6) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegnerà ad utilizzare per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione personale indicato nell'elenco di cui al prec. punto 4), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori



portuali di cui all'art.17, L.n.84/94, nei cui confronti garantirà un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile tale da non risultare inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori porti ai sensi del co.13, art. 17 della L.n.84/94;

- 7) elenco dei mezzi o delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi portuali, ivi indicando polizze assicurative, se sono di proprietà, in leasing o in locazione;
- 8) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali, che preveda un massimale unico almeno do € 3.000.000,00 (tremilioni);
- 9) documento di sicurezza redatto ex art. 4 del D.Lgs. n. 272/99;
- 10) documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio (in forma di relazione sottoscritta dall'istante e/o referenze rese da soggetti terzi);
- 11) indicazioni di un tariffario (**in busta chiusa**) che l'istante intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili.

Le domande pervenute oltre i termini saranno dichiarate inammissibili.

L'AdSP può chieder ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.

Qualora la prefata documentazione o parte della stessa sia già in possesso dell'Ente, gli interessati potranno presentare una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000) circa l'insussistenza di fatti nuovi o variazioni rispetto a quanto dimostrato dalla pregressa documentazione.

Art. 18

Criteri di valutazione delle domande

L'AdSP provvede con atto motivato a pubblicare la relativa graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di riferimento nonché della competente Capitaneria di porto e sul sito istituzionale dell'Autorità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza.

Le istanze presentate da imprese che risultino in possesso di requisiti saranno raggruppate in tre fasce di merito, in relazione sia alla maggiore o minore rispondenza tra organizzazione dell'impresa stessa e servizio portuale che si intende svolgere, che della pregressa esperienza in attività similare.

- Nel caso in cui le domande rientranti nella prima fascia siano di numero superiore, rispetto al numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun servizio, saranno accolte quelle presentate da imprese che offrono il servizio a condizioni di costo più favorevole per l'utenza (tariffe).
- Nel caso in cui le domande rientranti nella prima fascia siano di numero inferiore, rispetto al numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun servizio, saranno accolte quelle rientranti nella seconda fascia (e così via, fino alla terza fascia), dando



priorità alle imprese che offrono il servizio a condizioni di costo più favorevole per l'utenza (tariffe).

Art.19

Istruttoria

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, l'AdSP, verificata la tempestività dell'istanza, regolarità della documentazione prodotta, il possesso da parte dell'istante dei requisiti, ed accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, conclude il procedimento .

Qualora pervengano istanze e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegata di cui al presente regolamento, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con invito a regolarizzare la domanda, e qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Autorità, respinge la domanda

Il Presidente delibera, sentito il Comitato di Gestione, sul rilascio delle autorizzazioni , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, co. 3, lett. n) e 9 co. 5, lett. f), della L.n.84/94.

Art.20

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata previo:

- pagamento del canone d'impresa determinato secondo quanto previsto al successivo art. 21 dall'Autorità con apposito avviso di pagamento;
- presentazione della cauzione ed altre imposte tariffe previste.

Art. 21

Canone per l'autorizzazione dei servizi portuali ex art.16 L.n.84/94

L'impresa autorizzata a fornire il servizio portuale è obbligata al pagamento di un canone annuo delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi portuali ex art.16, co.1, L.n. 84/94, determinato secondo i seguenti criteri correlati al fatturato:

- € 3.494,00 fino ad un fatturato di € 516.457,00;
- € 6.917,00 oltre un fatturato di € 516.457,00 e fino ad un fatturato di € 2.582.284,00;
- € 10.483,35 oltre un fatturato di € 2.582.284,00.

con un minimo annuo di € 3.494,00.

I predetti canoni annui sono determinati:



- ✓ **in via provvisoria** in base al fatturato riferito all'anno antecedente a quello dell'autorizzazione;
- ✓ **in via definitiva**, con eventuale conguaglio, entro giugno dell'anno successivo a quello oggetto dell'autorizzazione, sulla base della comunicazione che l'impresa è tenuta ad effettuare a questa AdSP relativa attestazione del fatturato conseguito nell'anno di riferimento.

TITOLO IV

Obblighi delle imprese

Art.22

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

L'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali è tenuta, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai seguenti obblighi :

- a) a svolgere la propria attività con personale proprio e con i mezzi facenti parte della capacità tecnico operativa indicati nella documentazione allegata all'istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo della manodopera ex art. 17 L.n.84/94. Ad apporre sui mezzi meccanici la targa identificativa rilasciata da questa AdSP;
- b) all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere;
- c) ad impegnare per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali oggetto dell'autorizzazione personale indicato nell'istanza, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art.17, l.n.84/94, altresì, a garantire nei confronti di entrambi un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile tale da non risultare inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Porti ai sensi del co.13, art. 17 della L.n.84/94;
- d) al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché, al rispetto del vigente C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti o di altri contratti di settore che garantiscano un trattamento minimo non inferiore al C.C.N.L. dei Porti;
- e) a garantire che tutto il personale impegnato nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere;
- f) al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'AdSP;
- g) a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione dell'istanza;



- h) al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza sul mercato delle operazioni e servizi portuali;
- i) a comunicare all'AdSP ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, ovvero variazione della posizione INAIL, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla variazione. Resta inteso che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza;
- j) a comunicare all'AdSP ogni modifica alla composizione Societaria, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla variazione;
- k) ad informare l'AdSP, sui percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- l) a soddisfare le richieste dell'AdSP, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'AdSP ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- m) a consentire al personale dipendente dell'AdSP, in servizio operativo, l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché un'a corretta applicazione delle tariffe;
- n) l'impresa portuale, anche terminalista, che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa di servizi portuali, deve stipulare con quest'ultima apposito contratto, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti;
- o) al rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall'AdSP e dalle altre Amministrazioni Competenti;
- p) a garantire che tutto il personale sia munito di documento di riconoscimento rilasciato nelle modalità e forme indicate con provvedimento da questa AdSP.

In caso di violazione delle prescrizioni di cui sopra l'AdSP procede all'avvio dell'iter procedimentale volto alla decadenza.

Art.23

Iscrizione nei registri

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'AdSP ai sensi dell'art. 16, co.3 della L.n.84/94 e artt. 11 e 5 rispettivamente dei DD.MM. n.585/95 e n.132/2001.

Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle attività portuali, i lavoratori alle dipendenze delle imprese autorizzate dal presente Regolamento sono iscritte nel registro previsto dall'art.24, co.2 della L.n.84/94.



Art. 24

Cauzione

La cauzione, ai sensi dell'art.16, co.4, lett.d, dell'art.6,co.1 del D.M. n.585/95 e dell'art.3, co.5 del D.M. n.132/2001, è dovuta a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'autorizzazione, deve essere prestata dall'impresa in numerario o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, prodotte da Istituti di primaria rilevanza. In ogni caso, l'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della cauzione prestata con le forme fideiussorie richiamate.

L'importo della cauzione è determinato nella misura di una annualità del canone d'impresa annuo ed è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell'AdSP.

In particolare, è necessario che siano riportate nel testo della garanzia fideiussoria le "Condizioni Particolari" che, specificamente approvate per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., prevalgono sulle "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa della fideiussione, qui di seguito elencate:

1. Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni Generali;
2. La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di autorizzazione, è obbligatoria ai sensi degli art.6,co.1 del D.M. n.585/95 (operazioni portuali) e art.3, co.5 del D.M. n.132/2001 (servizi portuali);
3. La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante dall'autorizzazione anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
4. la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante;
5. l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte dell'impresa autorizzata, di altra garanzia;
6. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;
7. l'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza dell'impresa autorizzata, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;



8. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;
9. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile;
10. l'impresa autorizzata si impegna a provvedere - in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza Assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine dell'autorizzazione.

La cauzione sarà restituita, alla scadenza dell'autorizzazione, sempre che l'impresa autorizzata abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

L'Autorità concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nell'atto di autorizzazione, nel caso di omesso pagamento delle somme dovute per canoni, indennizzi, spese di riduzione in pristino, di sgombero delle aree e quant'altro, comunque, connesso all'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

L'impresa autorizzata è responsabile per le maggiori somme dovute oltre quelle afferenti il suddetto deposito.

L'impresa autorizzata è, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi che, nel corso della validità del titolo autorizzativo, siano ritenuti necessari dall'Autorità concedente per garanzia dei canoni e degli altri obblighi discendenti dal rapporto di autorizzazione. Detti depositi suppletivi dovranno essere prestati secondo quanto previsto per il deposito originario.

Il concessionario dovrà assumere formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della AdSP.

Il mancato adeguamento della cauzione nei termini assegnati, potrà comportare decadenza dall'autorizzazione in atto.

Art. 25 **Autoproduzione**

Le eventuali richieste di autorizzazioni per autoproduzione saranno esaminate ex art. 8 del D.M. n.585/95, in conformità ai principi del presente regolamento. L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato dall'AdSP in misura pari al minimo per le operazioni portuali.

TITOLO V **Attività di controllo, vigilanza ed adempimenti correlati**



Art.26 **Verifiche**

L'AdSP annualmente procede alla verifica sia della permanenza dei requisiti del presente Regolamento richiesti al momento del rilascio dell'autorizzazione sia del rispetto delle previsioni riportate dalle Società nel programma operativo.

A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno le suddette imprese devono depositare i dati di consuntivo dell'anno oggetto di verifica relativi:

- ✓ alla situazione economica finanziaria;
- ✓ al piano di investimento;
- ✓ al valore di produzione, componenti di costo e ricavo, dettaglio dei ricavi per tipologia di servizio venduto
- ✓ al traffico e relativi volumi oggetto dell'attività;
- ✓ alla consistenza degli organici.

Qualora pervengano documentazioni incomplete e/o carenti, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di posta certificata, con invito ad integrare la documentazione .

Degli accertamenti eseguiti il Presidente dell'Autorità riferisce al Comitato di Gestione con eventuali osservazioni e proposte.

Art.27 **Potere di vigilanza e controllo**

L'AdSP esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del regime tariffario, nonché sull'espletamento in sicurezza delle attività delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni di legge e del D.Lgs n.81/2008 e del D.Lgs.n.272/99 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza e ambiente.

A tal fine l'AdSP potrà sempre richiedere :

- 1 - ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività;
- 2- ogni utile documentazione volta a accertare l'effettivo possesso o permanenza dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'AdSP può eseguire verifiche anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi formativi che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale.

Art.28 **Sospensione e decadenza dell'autorizzazione**



Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento e /o la mancata permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio dell'attività autorizzata è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, sentita la Commissione Consultiva di competenza senza diritto ad alcun indennizzo.

L'autorizzazione, comunque, può essere sospesa temporaneamente qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione.

Il Presidente adotta per l'adozione, il provvedimento opportunamente motivato, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione. In particolare, si procederà a decadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale per essere incorsi in procedimenti penali, concorsuali o sono sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia; in particolare in presenza di condanne emesse negli ultimi 10 anni a carico di amministratori e componenti il collegio sindacale - passate in giudicato per delitti di mafia, o che prevedano pene restrittive della libertà personale, o che implicino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o da una professione;
- b) gli organi amministrativi e sindacali di controllo versano nelle cause di decadenza e divieto di cui al D.M. n.132/2001,
- c) la mancanza di conformità ed adeguamento per le Imprese che svolgono operazioni sulle merci varie – solidi alla rinfusa – al Decreto 16 Dicembre 2004 e ss.mm.ii. del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- d) la capacità tecnica e/o finanziaria accertata all'atto di rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
- e) qualora il programma operativo prodotto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- f) il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura del lavoro temporaneo di cui all'art. 17 della legge n. 84/1994 per un periodo superiore a giorni 90 (novanta) dalla data di emissione della relativa fattura, reiterato per 4 trimestri consecutivi;
- g) il mancato pagamento dei canoni, per concessioni e autorizzazioni, anche in misura di una sola rata annuale;



- h) gravi mancanze accertate dai competenti Organi ispettivi, per cui ci sia stata specifica sanzione -non amministrativa- passata in giudicato, concernenti il rispetto degli obblighi in materia di safety, in particolare quelli previsti dal documento di sicurezza presentato ai sensi del presente regolamento. In ipotesi meno rilevanti, l'Autorità portuale potrà procedere anche alla sospensione - per periodi determinati- della sola Autorizzazione di Impresa.
- i) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal vigente C.C.N.L. di comparto nonché le disposizioni del presente regolamento;
- j) qualora sia stato utilizzato personale non iscritto nei registri;
- k) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato alla AdSP e, comunque, inferiori ai minimi inderogabili di legge e determinati dal vigente C.C.N.L. di comparto;
- l) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'autorità;
- m) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene sul lavoro;
- n) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza delle disposizioni normative di cui ai DD.MM. n.585/95 e n.132/2001, alle disposizioni del presente Regolamento o dell'autorizzazione.

L'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione comporta la decadenza della concessione rilasciata ai sensi dell'art.18 L.n.84/94 e viceversa.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29

Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni della L.n.84/94 e ss.mm.ii. ed ai decreti attuativi dell'art.16 della legge cit. ovvero il D.M. n.585/95 ed il D.M. n.132/2001.

Al fine di garantire una graduale applicazione delle norme previste dal presente Regolamento, tutte le autorizzazioni in scadenza al 31.12.2018 sono prorogate al 30.06.2019, salvo rinuncia.

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni sopra indicate.

7 GEN. 2019

Il Presidente
Pietro Spirito